

**ASSICURAZIONE PER
LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE E DANNI ERARIALI
(RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVO – CONTABILE)**

EDIZIONE GENNAIO 2021

Contratto assicurativo che opera nella forma “*claims made*”, ovvero assicura i **Sinistri** notificati dall'**Assicurato** agli **Assicuratori** per la prima volta durante il periodo di validità della copertura per la Responsabilità Civile e Danni Erariali (responsabilità Amministrativa ed Amministrativo – Contabile).

Il presente documento contrattuale (edizione Gennaio 2021) contenente:

- ❖ Definizioni
- ❖ Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

INDICE

DEFINIZIONI

- ❖ Definizioni.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- ❖ **Sezione Prima** – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.

Art. 1 - Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio
Art. 2 - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione
Art. 4 - Tacito rinnovo - Recesso per Sinistro
Art. 5 - Attivazione dell'Assicurazione - Inizio e termine dell'Assicurazione - Termini di pagamento del Premio - Diritto di recesso dell'Assicurato
Art. 6 - Variazione dell'attività
Art. 7 - Associazioni ed Unioni di Enti
Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia di Sinistri
Art. 9 - Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali
Art. 10 - Coesistenza di altre Assicurazioni
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente
Art. 12 - Territorialità e giurisdizione
Art. 13 - Interpretazione delle condizioni contrattuali della presente Assicurazione
Art. 14 - Clausola Broker

- ❖ **Sezione Seconda**

- **Capo I** - Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale e Danni Erariali (Responsabilità Amministrativa ed Amministrativo – Contabile).

Art. 15 - Destinatario dell'Assicurazione
Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità Civile e Professionale per Perdite Patrimoniali e Danni Erariali - Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa - Contabile
Art. 17 - Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell'Assicurazione (Claims Made)
Art. 18 - Esclusioni
Art. 19 - Massimale di Assicurazione
Art. 20 - Corresponsabilità
Art. 21 - Oneri fiscali

- **Capo II** – Estensioni di assicurazione sempre operanti.

Art. 22 - Estensione D.lgs. n. 81/2008
Art. 23 - Ecologia ed ambiente
Art. 24 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi
Art. 25 - Perdite Patrimoniali e Danni Erariali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale
Art. 26 - Danni Patrimoniali, perdite non patrimoniali e Danni Erariali derivanti dall'attività di cui al D.lgs. 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679
Art. 27 - Vincolo di solidarietà
Art. 28 - Levata Protesti
Art. 29 - Attività di rappresentanza
Art. 30 - Copertura personale distaccato
Art. 31 - Contratti sotto Soglia
Art. 32 - Perdite Patrimoniali derivanti dal Danno all'Immagine dell'Ente
Art. 33 - Perdite Patrimoniali per l'Attività Forense
Art. 34 - Precisazione Rischio Cyber

▪ **Capo III – Condizioni Particolari Aggiuntive.**

- Responsabilità dei dipendenti tecnici
- Attività di responsabile per la prevenzione della corruzione L. 190/2012 e pubblicità e trasparenza DL33/2013
- Responsabilità amministrativa e contabile per danni materiali verso terzi
- Responsabilità amministrativa e contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso terzi
- Estensione alla retroattività illimitata
- Estensione dell'assicurazione in caso di cessazione dell'attività professionale – protezione di eredi e tutori dei dipendenti – Dirigenti legali
- Estensione piena del periodo di efficacia retroattiva in caso di cessazione totale dell'attività

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato, siano essi utilizzati al singolare che al plurale. Nel testo, i termini contenuti nelle Definizioni sono evidenziati in grassetto e con iniziale maiuscola.

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall' Assicurazione , così come richiamato all' <i>Art. 15 - Destinatario dell'Assicurazione</i> , delle Condizioni di Assicurazione ed indicato nella Scheda di Copertura .
Assicuratori	Lloyd' s Insurance Company S.A.
Assicurazione	la copertura assicurativa offerta dagli Assicuratori .
Atto Cyber	un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, la elaborazione di, l'uso di o la gestione di un Sistema Informatico .
Broker / Agente (di seguito "Broker")	il soggetto indicato nella Scheda di Copertura iscritto al RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativi.
Carica	l'attività svolta dall' Assicurato presso la Pubblica Amministrazione con la quale l' Assicurato , ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio, così come indicato nella Scheda di Copertura .
Certificato	il documento che prova l' Assicurazione .
Corrispondente / Coverholder della Lloyd' s Insurance Company S.A.	i corrispondenti degli Assicuratori che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli Assicuratori e separatamente identificati nella Scheda di Copertura .
Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi, suscettibile di valutazione economica.
Danni Erariali	i Danni subiti dall'erario, comprensivi della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali.
Danni Materiali	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Delega Formale	l'atto con il quale la Pubblica Amministrazione conferisce mandato all' Assicurato per l'assunzione di una specifica Carica diversa da quella o da quelle già in essere, ma solamente qualora dette Cariche diverse, non siano già ricomprese nell'ambito dell'originario rapporto di servizio o di mandato in essere; questo costituisce presupposto necessario per l'attribuzione di una pluralità di Cariche .
Denuncia di Sinistro	la notifica, inviata dall' Assicurato agli Assicuratori , del verificarsi di un Sinistro nei termini e nei modi stabiliti nel presente Certificato .
Dipendente – Dirigente	qualsiasi persona che sia alle dirette dipendenze dell' Ente o Società di Appartenenza o sia a questo collegata da altro tipo di mandato o rapporto di servizio e che partecipi alle attività istituzionali dell'ente stesso.

Dipendente - Dirigente Tecnico	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell' Ente o Società di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l' Ente o Società di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione .
Dipendente – Dirigente Legale	qualsiasi persona, regolarmente qualificata in Legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di Legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3, ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e sue successive modifiche ed integrazioni, che svolge le funzioni di Avvocato in qualità di Dipendente dell' Ente o Società di Appartenenza .
Documenti Precontrattuali	i singoli documenti che compongono il Set Informativo e segnatamente: - DIP; - DIP Aggiuntivo; Oltre alle Condizioni di Assicurazione e Glossario.
Ente o Società di Appartenenza	la Pubblica Amministrazione con la quale l' Assicurato ha un rapporto di servizio o un mandato alla data di effetto di questo Certificato ed il cui nome è indicato nella Scheda di Copertura .
Evento Dannoso	il fatto, l'atto o l'omissione da cui scaturisce la Richiesta di Risarcimento .
Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro .
Incidente Cyber	I. qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'accesso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un Sistema Informatico; II. qualsivoglia indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o serie di - parziali o totali - indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un Sistema Informatico.
Malattie Infettive	qualsiasi malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di Malattie Infettive include altresì la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2.
Massimale	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro ed in aggregato per ogni singolo periodo del Certificato .
Massimale di Corresponsabilità	la massima somma che gli Assicuratori corrispondono ai soggetti Assicurati , appartenenti allo stesso ente, qualora questi ricevano comune Richiesta di Risarcimento , ovvero una richiesta originata

	da un unico evento al quale hanno concorso più soggetti Assicurati .
Modulo di Variazione di Rischio	il documento contenente le informazioni essenziali per l' Assicuratore per la valutazione della variazione di rischio richiesta dall' Assicurato . Il Modulo di Variazione di Rischio costituisce parte integrante del presente Certificato ed è allegata allo stesso.
Nuova Carica	l'attività esperita dall' Assicurato a seguito del conferimento allo stesso, da parte dell' Ente o Società di Appartenenza o della Pubblica Amministrazione in genere, di specifica Delega Formale in data successiva alla Proposta di Contratto .
Periodo di Validità	Il periodo di operatività dell' Assicurazione , ovvero la durata, indicata nella Scheda di Copertura , compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva.
Perdita Patrimoniale	il pregiudizio economico subito da terzi, che non sia conseguenza di Danni Materiali .
Premio	la somma dovuta dall' Assicurato agli Assicuratori .
Proposta di Contratto	la Proposta di Contratto , generata dalla piattaforma web relativa al presente Certificato , contenente le informazioni essenziali per la valutazione del rischio da parte dell' Assicuratore , fermo restando l'obbligo dell' Assicurato di fornire tutte quelle altre informazioni di cui sia a conoscenza che possano influire sulla decisione di offrire la copertura assicurativa del rischio, secondo quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893 e 1594 del C.C. La Proposta di Contratto costituisce parte integrante del presente Certificato ed è allegata allo stesso.
Pubblica Amministrazione	ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero/IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei, Società Pubbliche e qualsiasi altro Organismo di Diritto Pubblico) le cui persone che operano all'interno delle stesse siano soggette alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Amministrativa	la responsabilità che incombe sull' Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione , abbia cagionato una Perdita Patrimoniale o un Danno Erariale al proprio Ente o Società di Appartenenza , ad un altro ente pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione .
Responsabilità Amministrativa - Contabile	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato , detto "agente contabile", fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione , che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale o un Danno Erariale al proprio Ente o Società di Appartenenza , ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione .
Responsabilità Civile	la responsabilità che possa gravare personalmente sull' Assicurato ai sensi di Legge (a titolo esemplificativo e non limitativo: Art. 2043 e s. s. C.C.C.C. e Art. 28 della Costituzione), inclusa la Responsabilità Civile conseguente alla lesione

	dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze	I. qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso l'invito a dedurre, avanzato dalla Corte dei Conti e l'audizione personale; II. qualsiasi procedimento intentato contro l'Assicurato, al fine di ottenere un Risarcimento economico o altro tipo di Risarcimento; III. qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all'Assicurato, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato, intentata contro l'Assicurato; IV. qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine o inchiesta ufficiale o verifica riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avviato mediante: - la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure - la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione; V. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Dannoso, non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai suddetti punti (III), (IV) o (V); Si intendono esplicitamente esclusi dalla presente definizione: - qualsiasi procedimento penale intentato contro l'Assicurato; - qualsiasi procedimento proposto davanti al TAR; Ai fini del presente Certificato, le Richieste di Risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola Richiesta di Risarcimento.
Scheda di Copertura	il documento allegato al contratto di Assicurazione , facente parte integrante ed essenziale dello stesso, che contiene, a seconda dei casi, i dati dell' Assicurato , il Massimale , i sotto limiti, la decorrenza, e gli eventuali altri dettagli dell' Assicurazione .
Sinistro	il ricevimento di una Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza , per la quale è prestata l' Assicurazione .
Sistema Informatico	qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema similare o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall' Assicurato e/o da qualsivoglia terzo.
Società Pubbliche	le società costituite nelle forme previste dal C.C. al cui capitale partecipano, per la totalità o comunque per quote rilevanti, soggetti pubblici. I soggetti pubblici ricorrono alla società per garantire una gestione di tipo imprenditoriale e, più in generale, per sfuggire ai vincoli a cui sono sottoposte le amministrazioni tradizionali. La partecipazione pubblica può poi essere – da sola o insieme ad

	altre circostanze – motivo di attrazione nelle discipline dei contratti pubblici, dei controlli contabili, dei reati contro la Pubblica Amministrazione .
--	--

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** che si riferiscono a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione**, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C. Italiano, unicamente in caso di dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, sono soggette alla disciplina dell'Art. 1898 del C.C., e che pertanto devono essere comunicate agli **Assicuratori** per iscritto.

Art. 2 - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio

Il **Premio** è dovuto con periodicità annuale.

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo se il **Premio** è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.

Se l'**Assicurato** non paga il **Premio** relativo al primo periodo di **Assicurazione**, l'**Assicurazione** resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli **Assicuratori** al pagamento dei **Premi** scaduti ai sensi dell'Art.1901 del Codice Civile.

I **premi** devono essere pagati dal **Broker/Corrispondente della Lloyd' s Insurance Company S.A.** al **Coverholder della Lloyd' s Insurance Company S.A.** attraverso cui la presente **Assicurazione** è stata negoziata, secondo i termini previsti negli accordi di collaborazione stipulati tra le parti.

Gli unici mezzi di pagamento del **Premio** agli **Assicuratori** sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari e contanti fino ad un massimo di Euro 750,00 (settecentocinquanta Euro) a favore degli **Assicuratori** e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.

Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Tacito rinnovo - Recesso per Sinistro

Tacito rinnovo

In mancanza di disdetta da entrambe le parti mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (PEC), spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del **Certificato**, lo stesso si intende tacitamente rinnovato per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la Legge o il **Certificato** si riferiscono al periodo di **Assicurazione**, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'**Assicurazione** sia stata stipulata per una maggiore durata, nel qual caso esso coincide con la durata riportata nel **Certificato**.

Recesso per Sinistro

Dopo ogni **Sinistro** e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, gli **Assicuratori** o l'**Assicurato** possono recedere dal presente **Certificato** con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. In caso di recesso per **Sinistro**, gli **Assicuratori** - entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso - rimborseranno la parte di **Premio**, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso.

In accordo tra le parti si prende atto che tutte le comunicazioni di cui sopra possono essere trasmesse dagli **Assicuratori** attraverso il **Broker** indicato nella **Scheda di Copertura** o dall'**Assicurato** attraverso il **Broker** per mezzo di lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al **Broker**. Le disposizioni previste dall'*Art.14 - Clausola Broker*, rimangono valide ed applicabili.

Art. 5 - Attivazione dell'Assicurazione - Inizio e termine dell'Assicurazione - Termini di pagamento del Premio - Diritto di recesso dell'Assicurato

L'**Assicurato** deve completare e sottoscrivere la **Proposta di Contratto** e la bozza di contratto e trasmetterla al **Broker**, unitamente a copia del mezzo di pagamento del relativo **Premio**.

La compilazione, la sottoscrizione, l'invio della **Proposta di Contratto** e della bozza di contratto ed il pagamento del relativo **Premio** comportano l'automatica attivazione della copertura assicurativa.

Ai fini dell'individuazione della corretta decorrenza del **Periodo di Validità** dell'**Assicurazione**, farà fede esclusivamente la data del pagamento del **Premio** ricevuto dal **Broker**.

In caso di mancato pagamento del **Premio** in sede di rinnovo dell'**Assicurazione** trova applicazione quanto disposto dall'Art.1901 C.C..

L'**Assicurato** ha diritto di recedere dalla presente **Assicurazione** mediante raccomandata a.r. da inviarsi al **Broker** nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di decorrenza del **Periodo di Validità** dell'**Assicurazione** come sopra definita. Gli **Assicuratori** provvederanno al rimborso del **Premio** non usufruito, al netto dell'imposta.

Con l'attivazione del presente Certificato non è consentito all'Assicurato attivare altri certificati con lo stesso Assicuratore per la stessa annualità. In caso di attivazione di più certificati sarà ritenuto valido esclusivamente il primo Certificato emesso in ordine cronologico.

Art. 6 - Variazione dell'attività

L'**Assicurato** deve informare gli **Assicuratori** della variazione di attività svolta, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione medesima, a mezzo compilazione, sottoscrizione ed invio agli **Assicuratori** dell'apposito **Modulo di Variazione di Rischio**. Qualora il **Modulo di Variazione di Rischio** sia ricevuto dagli **Assicuratori** nei termini di cui sopra, l'**Assicurazione** è operante dalla data in cui è intervenuta la variazione dell'attività; diversamente, in caso di comunicazione tardiva, l'**Assicurazione** è operante dalle ore 24.00 della data di ricezione del **Modulo di Variazione di Rischio** da parte degli **Assicuratori**.

L'eventuale adeguamento del **Premio** sarà comunicato all'**Assicurato** attraverso il **Broker**.

Art. 7 - Associazioni ed Unioni di Enti

Considerato che gli Enti Pubblici possono costituire ai sensi di Legge apposite Associazioni od Unioni dotate di persona giuridica al fine di ottimizzare costi e servizi, la copertura è operante per le attività istituzionali svolte dall'**Assicurato** nell'ambito degli Enti facenti parte delle predette Associazioni od Unioni, anche se funzionalmente alle dipendenze dell'Associazione o dell'Unione previa dichiarazione all'atto della compilazione della **Proposta di Contratto** o dell'apposito **Modulo di Variazione di Rischio**.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia di Sinistri

In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve inviare **Denuncia di Sinistro**, anche a mezzo telefax, entro 30 (trenta) giorni da quando è venuto a conoscenza di una "**Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze**".

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** (Art. 1915 del C.C.).

Art. 9 - Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali

Gli **Assicuratori** assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico degli **Assicuratori** e nei termini dell'Art. 1917 C.C., le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Certificato**.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano dagli stessi designati.

Art. 10 - Coesistenza di altre Assicurazioni

Fermi restando i **Massimali** e limiti di **Certificato**, qualora il rischio oggetto della presente **Assicurazione** risulti garantito in tutto o in parte anche da altri **Assicuratori**, essa sarà operante solo ad esaurimento dei **Massimali** previsti dalle altre **Assicurazioni** ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'**Assicurato** è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre **Assicurazioni** per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione agli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente **Certificato**, si fa rinvio alle disposizioni della Legge italiana vigente in materia. Per le eventuali controversie inerenti il presente **Certificato** è esclusivamente competente il Tribunale del luogo ove ha sede l'**Assicurato**.

Art. 12 - Territorialità e giurisdizione

L'**Assicurazione** riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri dell'Unione Europea e dell'Europa Geografica.

Art. 13 - Interpretazione delle condizioni contrattuali della presente Assicurazione

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione delle condizioni contrattuali del presente **Certificato** sarà quella più favorevole all'**Assicurato**.

Art. 14 - Clausola Broker

Con la sottoscrizione dei **Documenti Precontrattuali**, l'**Assicurato** conferisce mandato di brokeraggio al **Broker** indicato nella **Scheda di Copertura**, con l'incarico di assisterlo ai fini della presente **Assicurazione**.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al **Broker** dal **Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.**, si considererà come effettuata all'**Assicurato**;
- b) ogni comunicazione effettuata dal **Broker** dell'**Assicurato** al **Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.**, si considererà come effettuata dall'**Assicurato** stesso.

Gli **Assicuratori** conferiscono mandato al **Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.** di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente **Certificato**.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al **Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.** si considererà come effettuata agli **Assicuratori**;
- b) ogni comunicazione effettuata dal **Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.** si considererà come effettuata dagli **Assicuratori**.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE II CAPO I
NORME RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE E DANNI ERARIALI
(RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVO – CONTABILE)

Art. 15 - Destinatario dell'Assicurazione

Destinatario della presente copertura assicurativa è il soggetto, in servizio o in **Carica** presso gli **'Enti o Società di Appartenenza** indicati nella **Scheda di Copertura**, nel corso della durata del presente **Certificato**, e per le **Cariche** precedentemente ricoperte presso la **Pubblica Amministrazione** come definita.

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità Civile e Professionale per Perdite Patrimoniali e Danni Erariali - Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa - Contabile

L'**Assicurazione** è prestata per la copertura:

- a) della **Responsabilità Civile** e professionale per **Perdite Patrimoniali** cagionate a Terzi;
- b) per la **Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa – Contabile** per **Danni Erariali** cagionati all'**Ente o Società di Appartenenza** e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, compresa l'attività di gestione di valori e di beni compresi nel patrimonio dell'**Ente o Società di Appartenenza** e della **Pubblica Amministrazione** in genere, in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. Sono comprese le somme che l'**Assicurato** è tenuto a corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia.

Gli **Assicuratori** si obbligano nel limite del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**, a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare all'**Ente o Società di Appartenenza**, e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di atti o fatti, ritardi od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all'esercizio delle funzioni e della **Carica** presso l'**Ente o Società di Appartenenza** o per **Cariche** precedentemente ricoperte presso altre **Pubbliche Amministrazioni**.

L'**Assicurazione** si riferisce alle responsabilità sia per i **Danni** di cui l'**Assicurato** debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.

L'**Assicurazione** comprende inoltre:

- le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni Erariali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da incendio, furto o rapina. Tale garanzia viene prestata con un sotto limite di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila euro) per **Sinistro** e per anno, ricompreso il **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**;
- le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni Erariali** che l'**Assicurato**, a seguito di azione della Corte dei Conti, sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, all'**Ente o Società di Appartenenza** ed alla **Pubblica Amministrazione** in genere a seguito di propri errori commessi con Colpa Grave accertata in via giudiziale e sempre escluso il dolo dell'**Assicurato**.

Limitatamente alle **Cariche** presso **Società Pubbliche** riportate nella **Scheda di Copertura** e le **Cariche** precedentemente ricoperte presso altre **Società Pubbliche**, le disposizioni della lettera a) del presente Articolo, si intendono abrogate e pertanto non operanti.

Art. 17 - Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell'Assicurazione (Claims Made)

L'**Assicurazione** è operante per le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** pervenute per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del periodo di **Assicurazione** indicato nel modulo del **Certificato** o nella quietanza di pagamento, conseguenti a **Eventi Dannosi** verificatisi in data successiva alla data di retroattività indicata nella **Scheda di Copertura**.

Nel caso di pensionamento o morte dell'**Assicurato**, o di cessazione, da parte dello stesso, dell'attività presso la **Pubblica Amministrazione**, per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'**Assicurazione** è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 5 (cinque) anni successivi al pensionamento o morte dell'**Assicurato**, o cessazione, da parte dello stesso, dell'attività presso la **Pubblica Amministrazione**, purché afferenti alle **Cariche** assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di effetto dell'**Assicurazione** stessa escluso il periodo retroattivo.

In caso di morte dell'**Assicurato** le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

Se, durante il periodo di efficacia ultrattiva, l'**Assicurato** stipulasse, con il medesimo o con altro **Assicuratore**, altra analoga copertura assicurativa o se, successivamente alla data di decorrenza dell'**Assicurazione** la stessa venisse cancellata da entrambe le parti, la presente copertura ultrattiva si intenderà non operante e cesserà a partire dalla data di decorrenza dell'analoga copertura assicurativa.

Art. 18 - Esclusioni

Sono esclusi dall'**Assicurazione** i **Danni**:

- a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente o affine convivente con l'**Assicurato**, nonché alle persone giuridiche di cui l'**Assicurato** stesso sia socio;
- b) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da responsabilità professionale medica inclusa la responsabilità professionale dallo svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, di profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;
- c) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- d) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'**Assicurazione** in conformità alle norme di cui al D.lgs., n. 209/2005 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- f) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da lesioni personali, morte e danneggiamento di cose;
- g) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da calunnia (Art. 368 C.P.), ingiuria (Art. 594 C.P.) e diffamazione (Art. 595 C.P.), anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli Artt. 2059 C.C., 185 e 198 C.P.;
- h) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da stipula e/o mancata stipula e/o modifica di **Assicurazioni** e/o stipula di contratto non corrispondente alla effettiva necessità assicurativa dell'**Ente di Appartenenza**, nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei **Premi** assicurativi;
- i) direttamente conseguenti o derivanti dall' esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex Artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2395 del C.C.;
- j) derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono inoltre esclusi dall'**Assicurazione**:

- 1) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze**, così come definite dalle definizioni di questo **Certificato**, delle quali l'**Assicurato** abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipula del presente **Certificato**;
- 2) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da una totale o parziale azione od omissione dolosa dell'**Assicurato**;
- 3) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da riconoscimento di emolumenti e/o indennità corrisposti, individualmente o collegialmente, all'**Assicurato** stesso;
- 4) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da responsabilità contrattuali e non derivanti dalla Legge;
- 5) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** che derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di decorrenza del presente **Certificato** o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso **Assicuratore**, dalla data di effetto del **Certificato** originario prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;
- 6) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte direttamente all'**Assicurato**;
- 7) **Sinistri** che derivino da una **Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza** presentata nei confronti dell'**Assicurato** in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei seguenti paesi: (a titolo esemplificativo) Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria, contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America).
Si conviene inoltre che l'**Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'Onu, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, oppure al rimborso di un **Assicurato** che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.
- 8) **Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza** relativa a Danno, Danno Erariale, Danno Corporale, Danno Materiale o in generale a qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente a o derivante da o comunque connesso alla diffusione di germi patogeni e/o **Malattie Infettive** e/o epidemie e/o pandemie di qualsiasi natura

Art. 19 - Massimale di Assicurazione

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun **Assicurato**, per **Sinistro** e per anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della **Assicurazione**, fino alla concorrenza del **Massimale** della **Scheda di Copertura**, laddove applicabile.

Nel caso in cui l'**Assicurato** ricopra più **Cariche** il **Massimale** deve intendersi unico per tutte le **Cariche** ricoperte.

Art. 20 - Corresponsabilità

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più soggetti **Assicurati** appartenenti allo stesso Ente nella determinazione di un medesimo **Sinistro**, gli **Assicuratori** per tale **Sinistro** sono obbligati sino ad un massimo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni di Euro) complessivamente fra tutti gli **Assicurati**, come indicato nella **Scheda di Copertura**.

Art. 21 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al **Premio**, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'**Assicurato**, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dagli **Assicuratori**.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE II CAPO II
ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE SEMPRE OPERANTI

PRECISAZIONI SULL'OPERATIVITÀ DELL' ASSICURAZIONE

Art. 22 - Estensione D.lgs. n. 81/2008

Ferme le altre condizioni di questo **Certificato**, l'**Assicurazione** è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall' **Assicurato** in funzione di:

1. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Quanto sopra, in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte degli **Assicuratori** di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa dell'INAIL per la **Responsabilità Civile** operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente **Assicurazione**.

Art. 23 - Ecologia ed ambiente

Ferme le altre condizioni di questo **Certificato**, l'**Assicurazione** è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

Art. 24 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

Ferme le altre condizioni di questo **Certificato**, l'**Assicurazione** di cui al presente **Certificato**, comprende le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni Erariali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**.

Art. 25 - Perdite Patrimoniali e Danni Erariali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale

Ferme le altre condizioni di questo **Certificato**, l'**Assicurazione** comprende le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni Erariali** per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli **Assicuratori** risponderanno per ogni singolo **Sinistro** e per anno assicurativo nei limiti dei **Massimali** indicati nella **Scheda di Copertura**.

Art. 26 - Danni Patrimoniali, perdite non patrimoniali e Danni Erariali derivanti dall'attività di cui al D.lgs. 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679

La copertura assicurativa comprende anche le fattispecie di **Responsabilità Civile** derivanti al soggetto assicurato ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 , per eventuali **Perdite Patrimoniali** e **Danni Erariali** cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

Art. 27 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno di quanto dovuto dall'**Assicurato**, limitatamente alla quota di sua pertinenza, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 28 - Levata Protesti

La copertura assicurativa si estende anche all'attività di Levata Protesti svolta dall'**Assicurato** presso l'**Ente o Società di Appartenenza** ai sensi della normativa vigente. Tale garanzia viene prestata con un sotto limite di Euro 200.000,00 (duecentomila euro) per **Sinistro** e per anno, ricompreso il **Massimale** indicato dall'**Assicurato** nella **Proposta di Contratto** e scelto tra quelli indicati nella **Scheda di Copertura**.

Art. 29 - Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall' Art. 18 - *Esclusioni* si precisa che l'**Assicurazione** vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli **Assicurati** in rappresentanza dell'**Ente di Appartenenza** in altri organi collegiali.

Art. 30 - Copertura personale distaccato

Nel caso di distacco temporaneo dell'**Assicurato** presso altro Ente, l'**Assicurazione** s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

Art. 31 - Contratti sotto soglia

Premesso che l'**Assicurato** sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'Art. 36 del D.lgs. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni) all'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia mediante, a titolo esemplificativo ma non limitativo :

- a) amministrazione diretta
- b) affidamento diretto

la garanzia si intende estesa entro il limite imposto dalla normativa di settore per i contratti sotto soglia per ciascun **Assicurato** alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** in conseguenza di **Perdite Patrimoniali**, esclusi i **Danni Materiali** ed i Danni Corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

Art. 32 - Perdite Patrimoniali derivanti dal Danno all'immagine dell'Ente

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dagli **Assicurati** al proprio **Ente di Appartenenza** o alla **Pubblica Amministrazione** in genere, dovute al **Danno** d'immagine che l'**Ente di Appartenenza** o la **Pubblica Amministrazione** in genere hanno subito a causa della condotta dell'**Assicurato**.

Art. 33 - Perdite Patrimoniali per l'Attività Forense

Fermo restando tutte le condizioni di questo **Certificato**, la garanzia di cui al presente Contratto comprende le **Perdite Patrimoniali** per l'attività connessa all'esercizio dell'Attività Forense da parte del legale regolarmente abilitato all'esercizio ed iscritto all'apposito Albo Professionale, se Dipendente della **Pubblica Amministrazione**.

Art. 34 - Precisazione Rischio Cyber

La presente precisazione ha il solo scopo di circoscrivere il rischio coperto dal presente **Certificato**, ed e' quindi in nessun modo intesa ad estendere la copertura altrimenti prevista. Il **Sinistro** (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici del **Certificato**), derivante da una **Richiesta di Risarcimento** conseguente a un **Atto Cyber** o a un **Incidente Cyber**, sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni del presente **Certificato**.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE II CAPO III

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

Le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive si applicano – subordinatamente alle condizioni ed alle esclusioni di questo Certificato - solo se richiamate espressamente nella Scheda di Copertura. Qualora espressamente richiamate nella Scheda di Copertura esse prevarranno su eventuali esclusioni concernenti le stesse materie.

RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI TECNICI

Fermo quanto previsto dall' Art. 2 - *Periodicità e mezzi di pagamento del Premio* e dall' Art. 3 – *Modifiche dell'Assicurazione*, nonché nell'ambito dei **Massimali** convenuti nella **Scheda di Copertura**, per gli **Assicurati Dipendenti Tecnici** come definiti nel **Certificato**, limitatamente al caso di Colpa Grave, escluso il dolo dell'Assicurato ed unicamente per la **Responsabilità Amministrativa, Responsabilità Amministrativa-Contabile ed erariale dell'Assicurato** stesso, valgono anche le seguenti ulteriori garanzie.

A parziale deroga dell'art. Art. 18 – *Esclusioni* lettera (f) della Polizza, la copertura assicurativa è estesa ai **Danni** conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di **Dipendente Tecnico**, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- d) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- e) "Responsabile del Procedimento" di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- f) Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 50/16;

L'Assicurazione è altresì operante:

- a) per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall' **Assicurato** in funzione di:
 - "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
 - "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte degli **Assicuratori** di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della **Responsabilità Civile** operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente **Assicurazione**.

La copertura assicurativa comprende anche:

1. i **Danni** conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all'**Assicurato** per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'**Assicurato** di darne immediato avviso agli **Assicuratori**. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, ad un collegio di tre periti, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli **Indennizzi**. Detti periti sono nominati, uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni Erariali** conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie;

Le coperture di cui sopra, si intendono sotto limitate fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del limite indicato nella **Scheda di Copertura**.

La presente estensione non è operante:

- qualora l'**Assicurato** non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'**Assicurato** o di cui l'**Assicurato** sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
- per i **Danni** ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i **Danni** derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i **Danni** a cose che l'**Assicurato** abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i **Danni** derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i **Danni Materiali** e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- per qualsivoglia **Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza** relativa a Danno, Danno Erariale, Danno Corporale, Danno Materiale o in generale qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale direttamente o indirettamente conseguente a o derivante da o comunque connesso alla diffusione di germi patogeni e/o **Malattie Infettive** e/o epidemie e/o pandemie di qualsiasi natura.

ATTIVITÀ DI RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 E PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DL. 33/2013

L'**Assicurazione** viene estesa alla attività di Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale estensione viene prestata unicamente a condizione che l'**Assicurato** provi di aver predisposto e completato per intero, prima della commissione del fatto da parte di un soggetto appartenente allo stesso Ente, il piano di cui al comma 5 della L. 190/2012 art. 1 e successive modifiche e la predisposizione delle procedure di selezione e formazione del personale.

L'**Assicurazione** viene estesa alla attività di Responsabile per la pubblicità e trasparenza ai sensi del D.L.33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente Garanzia Accessoria s'intende operante limitatamente al caso di Colpa Grave, escluso il dolo dell'**Assicurato** ed unicamente per la **Responsabilità Amministrativa, Contabile** ed erariale dell'**Assicurato** stesso.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE PER DANNI MATERIALI VERSO TERZI

A parziale deroga dell'**Art. 18 - Esclusioni**, lettera f), l'**Assicurazione** è prestata per la **Responsabilità Amministrativa e Contabile** per **Danni** cagionati dall'**Assicurato** all' **Ente o Società di Appartenenza**, allo Stato, alla **Pubblica Amministrazione** in genere a seguito di **Danni Materiali** involontariamente cagionati a terzi, all' **Ente o Società di Appartenenza**, allo Stato, alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'**Assicurato** debba rispondere a norma di Legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia attiva la copertura.

L'**Assicurazione** conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di **Assicurazione** dell'Ente nei confronti dell'**Assicurato** che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di Legge vigente, una **Responsabilità Amministrativa** dell'**Assicurato** ed entro i limiti della stessa.

Relativamente al personale Sanitario, Veterinario o qualsiasi altro personale coinvolto in attività mediche e paramediche o comunque attinenti al settore Sanitario, l'estensione di cui sopra è limitata ad i soli danni a cose con esclusione di qualsiasi **Danno** direttamente od indirettamente riconducibile a lesioni personali e morte.

La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di Colpa Grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'**Assicurato**, ed è prestata entro un sotto limite di Euro 500,000.00 (cinquecentomila Euro) con una franchigia fissa di Euro 500.00 (cinquecento Euro) per **Sinistro**.

Si prende atto che con la presente estensione non si intendono **Assicurati** i **Danni** la cui copertura assicurativa è regolata dal D.lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i sulla **Assicurazione** obbligatoria della **Responsabilità Civile** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE A SEGUITO DI CALUNNIA, INGIURIA, DIFFAMAZIONE VERSO TERZI.

A deroga della esclusione di cui all'**Art. 18 - Esclusioni lettera g)**, l'**Assicurazione** è prestata per la **Responsabilità Amministrativa e Contabile** per **Danni** cagionati dall'**Assicurato** all'**Ente di Appartenenza**, allo Stato, alla **Pubblica Amministrazione** in genere a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso terzi ed in conseguenza di un fatto di cui l'**Assicurato** debba rispondere a norma di Legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso gli **Enti o Società di Appartenenza** indicati nella **Scheda di Copertura**. La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di Colpa Grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'**Assicurato**, ed è prestata entro un sotto limite pari al 50% (cinquanta per cento) del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**.

L'**Assicurazione** conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di **Assicurazione** dell'Ente nei confronti dell'**Assicurato** che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di Legge vigente, una **Responsabilità Amministrativa** dell'**Assicurato** ed entro i limiti della stessa.

ESTENSIONE ALLA RETROATTIVITÀ ILLIMITATA

Si prende atto che il primo paragrafo dell'Art. 17 – *Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell'Assicurazione (Claims Made)* si intende modificato come segue:

l'**Assicurazione** è operante per le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** pervenute per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del periodo di **Assicurazione** indicato nel modulo del **Certificato** o nella quietanza di pagamento, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'**Evento Dannoso**.

ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE – PROTEZIONE DI EREDI E TUTORI DEI DIPENDENTI – DIRIGENTI LEGALI

Si prende atto che il secondo paragrafo dell'Art. 17 – *Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell'Assicurazione (Claims Made)* si intende modificato come segue:

Nel caso di pensionamento o morte dell'**Assicurato**, o di cessazione, da parte dello stesso, dell'attività presso la **Pubblica Amministrazione**, per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'**Assicurazione** è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 10 (dieci) anni successivi al pensionamento o morte dell'**Assicurato**, o cessazione, da parte dello stesso, dell'attività presso la **Pubblica Amministrazione**, purché afferenti alle **Cariche** assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di effetto dell'efficacia dell' **Assicurazione** stessa incluso il periodo retroattivo.

La presente estensione è valida solamente per i **Dipendenti – Dirigenti Legali** così come definiti nel presente **Certificato** a seguito del primo rinnovo dello stesso.

ESTENSIONE PIENA DEL PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA IN CASO DI CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITÀ

Previa compilazione dell'apposito **Modulo di Variazione di Rischio** e conseguente preventiva approvazione dello stesso da parte degli **Assicuratori**, ed a parziale deroga di quanto previsto dall'Art 17 - *Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell'Assicurazione (Claims Made)*, secondo paragrafo, e limitatamente all' **Assicurato** che abbia cessato totalmente la propria attività presso qualsiasi **Pubblica Amministrazione** e che sia stato continuamente **Assicurato** dal presente **Certificato**, l'**Assicurazione** si intende prestata anche alle eventuali **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** presentate nei propri confronti nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dell'attività presso qualsiasi **Pubblica Amministrazione** afferenti alle **Cariche** assicurate ed a **Eventi Dannosi** verificatisi nel periodo di retroattività indicato nella **Scheda di Copertura**.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Patrimoniale e Danni Erariali

(Responsabilità Amministrativa ed Amministrativo – Contabile)

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
(DIP Danni)

LLOYD'S

Lloyd's Insurance
Company S.A.

Prodotto assicurativo: "Assicurazione Colpa Grave"

Edizione Gennaio 2021 – Ultima Rev.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza assicurativa tutela il soggetto in servizio o in Carica presso gli Enti o Società di Appartenenza per Responsabilità Civile e Professionale per Perdite Patrimoniali e Danni Erariali - Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa - Contabile.

Responsabilità Civile Patrimoniale e Danni Erariali (Responsabilità Amministrativa e Amministrativo – Contabile)



Che cosa è assicurato?

E' assicurata:

- 1) La Responsabilità Civile e professionale per perdite patrimoniali cagionate a terzi;
- 2) la Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa – Contabile per Danni Erariali cagionati all'Ente o Società di Appartenenza e alla Pubblica Amministrazione in genere

Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti e condizioni particolari laddove richiamate, meglio indicati nel DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono limiti di copertura oltre a particolari condizioni indicati nel DIP Aggiuntivo



Che cosa NON è assicurato?

Sono esclusi dall'Assicurazione i Danni:

- a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio;
- b) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da responsabilità professionale medica inclusa la responsabilità professionale dallo svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, di profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;
- c) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- d) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'Assicurazione in conformità alle norme di cui al D.lgs., n. 209/2005 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- f) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da lesioni personali, morte e danneggiamento di cose;
- g) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da calunnia (Art. 368 C.P.), ingiuria (Art. 594 C.P.) e diffamazione (Art. 595 C.P.), anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli Artt. 2059 C.C., 185 e 198 C.P.;
- h) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da stipula e/o mancata stipula e/o modifica di Assicurazioni e/o stipula di contratto non corrispondente alla effettiva necessità assicurativa dell'Ente di Appartenenza, nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei Premi assicurativi;
- i) direttamente conseguenti o derivanti dall'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex Artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2395 del C.C.;
- j) derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e

non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione:

- 1) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze**, così come definite dalle definizioni di questo **Certificato**, delle quali l'**Assicurato** abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipula del presente **Certificato**;
- 2) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da una totale o parziale azione od omissione dolosa dell'**Assicurato**;
- 3) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da riconoscimento di emolumenti e/o indennità corrisposti, individualmente o collegialmente, all'**Assicurato** stesso;
- 4) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da responsabilità contrattuali e non derivanti dalla Legge;
- 5) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** che derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di decorrenza del presente **Certificato** o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso **Assicuratore**, dalla data di effetto del **Certificato** originario prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;
- 6) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte direttamente all'**Assicurato**;
- 7) **Sinistri** che derivino da una **Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza** presentata nei confronti dell'**Assicurato** in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei seguenti paesi: (a titolo esemplificativo) Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria, contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America).
Si conviene inoltre che l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'Onu, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, oppure al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.
- 8) **Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza** relativa a Danno, Danno Erariale, Danno Corporale, Danno Materiale o in generale a qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente a o derivante da o comunque connesso alla diffusione di germi patogeni e/o **Malattie Infettive** e/o epidemie e/o pandemie di qualsiasi natura



Quando e come devo pagare?

Il Premio è dovuto con periodicità annuale.

Frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato/Contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati nel Modulo.

I Premi devono essere pagati al Corrispondente della Lloyd's Insurance Company S.A. attraverso cui la presente Assicurazione è stata negoziata e il cui nome è indicato nella Scheda di Copertura. Se il Contraente non paga il Premio che si riferisce al primo periodo di Assicurazione, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo se il **Premio** è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.

Se l'**Assicurato** non paga il **Premio** relativo al primo periodo di **Assicurazione**, l'**Assicurazione** resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli **Assicuratori** al pagamento dei **Premi** scaduti ai sensi dell'Art.1901 del Codice Civile.



Dove vale la copertura?

L'**Assicurazione** riguarda gli eventi che si verificano od i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri dell'Unione Europea e dell'Europa Geografica.



Che obblighi ho?

Salvo quanto meglio specificato nel DIP Aggiuntivo e nelle Condizioni di Assicurazione, l'assicurato ha:

- ❖ il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato; le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
- ❖ L'obbligo di effettuare comunicazione scritta di ciascuna Richiesta di Risarcimento all'Assicuratore.
- ❖ informare gli **Assicuratori** della variazione di attività svolta, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione medesima, a mezzo compilazione, sottoscrizione ed invio agli **Assicuratori** dell'apposito **Modulo di Variazione di Rischio**.



Come posso disdire la polizza assicurativa?

L'Assicurato ha diritto di recedere dalla presente Assicurazione mediante raccomandata a.r. da inviarsi al Broker nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Validità dell'Assicurazione come sopra definita. Gli Assicuratori provvederanno al rimborso del Premio non usufruito, al netto dell'imposta.

La presente Polizza è soggetta a rinnovo tacito e, pertanto, le parti devono dare disdetta alla stessa mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (PEC), spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del Certificato, in mancanza la polizza si intenderà rinnovata.

Inoltre dopo ogni Sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori o l'Assicurato possono recedere dal presente Certificato con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. In caso di recesso per Sinistro, gli Assicuratori - entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso - rimborseranno la parte di Premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Patrimoniale e Danni Erariali

(Responsabilità Amministrativa ed Amministrativo - Contabile)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

LLOYD'S

**Lloyd's Insurance Company
S.A.**

**Prodotto assicurativo:
"Assicurazione Colpa Grave"**

Edizione Gennaio 2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloyds.com/brussels

E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com

Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels.

Al contratto si applica la legge italiana.

Responsabilità Civile Patrimoniale e Danni Erariali (Responsabilità Amministrativa ed Amministrativo – Contabile)



Che cosa è assicurato?

In aggiunta a quanto indicato nel DIP l'**Assicurazione** è prestata per la copertura:

- della **Responsabilità Civile** e professionale per **Perdite Patrimoniali** cagionate a Terzi;
- per la **Responsabilità Amministrativa ed Amministrativo – Contabile** per **Danni Erariali** cagionati all'**Ente o Società di Appartenenza** e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, compresa l'attività di gestione di valori e di beni compresi nel patrimonio dell'**Ente o Società di Appartenenza** e della **Pubblica Amministrazione** in genere, in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. Sono comprese le somme che l'**Assicurato** è tenuto a corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia.

Gli **Assicuratori** si obbligano nel limite del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**, a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all'**Ente o Società di Appartenenza**, e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di atti o fatti, ritardi od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all'esercizio delle funzioni e della **Carica** presso l'**Ente o Società di Appartenenza** o per **Cariche** precedentemente ricoperte presso altre **Pubbliche Amministrazioni**.

L'**Assicurazione** si riferisce alle responsabilità sia per i **Danni** di cui l'**Assicurato** debba rispondere in modo esclusivo,

sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza. L'Assicurazione comprende inoltre: le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da incendio, furto o rapina. Tale garanzia viene prestata con un sotto limite di Euro 250.000,00 (duecentocinquantomila euro) le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali che l'Assicurato, a seguito di azione della Corte dei Conti, sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, all'Ente o Società di Appartenenza ed alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di propri errori commessi con Colpa Grave accertata in via giudiziale e sempre escluso il dolo dell'Assicurato.	
OPZIONI SENZA PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO FERME RESTANDO LE CONDIZIONI DEL CERTIFICATO	
Estensione D. Lgs. 81/2008	L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall'Assicurato in funzione di: "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.lgs. n. 81/2008; "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Quanto sopra, in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa dell'INAIL per la Responsabilità Civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione.
Ecologia ed ambiente	L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).si conviene inoltre che la suddetta estensione non sarà applicabile agli Stati Uniti D'America o Canada.
Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi	L'Assicurazione di cui al presente Certificato, comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale indicato nella Scheda di Copertura.
Perdite Patrimoniali e Danni Erariali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale	L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Sinistro e per anno assicurativo nei limiti dei Massimali indicati nella Scheda di Copertura.
Danni Patrimoniali, perdite non patrimoniali e Danni Erariali derivanti dall'attività di cui al D.lgs. 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679	La copertura assicurativa comprende anche le fattispecie di Responsabilità Civile derivanti al soggetto assicurato ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 , per eventuali Perdite Patrimoniali e Danni Erariali cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.
Vincolo di solidarietà	In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Levata Protesti	La copertura assicurativa si estende anche all'attività di Levata Protesti svolta dall'Assicurato presso l'Ente o Società di Appartenenza ai sensi della normativa vigente. Tale garanzia viene prestata con un sotto limite di Euro 200.000,00 (duecentomila euro) per Sinistro e per anno, ricompreso il Massimale indicato dall'Assicurato nella Proposta di Contratto e scelto tra quelli indicati nella Scheda di Copertura.
Attività di rappresentanza	Fermo restando quanto stabilito dall' Art. 18 - <i>Esclusioni</i> si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali. compresa qualsiasi Richiesta di Risarcimento nella quale si chiedi il risarcimento di danni recuperabili dai beni acquisiti in regime di comunione legale dei beni, o da beni in comproprietà sia del Soggetto Assicurato che del coniuge, limitatamente alla richiesta di risarcimento relativa agli atti illeciti commessi dal soggetto assicurato e purché la richiesta di risarcimento sia contestualmente avanzata e mantenuta nel tempo nei confronti del soggetto assicurato.

Copertura personale distaccato	Nel caso di distacco temporaneo dell' Assicurato presso altro Ente, l' Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.
Contratti sotto Soglia	Premesso che l' Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'Art. 36 del D.lgs. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni) all'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia mediante, a titolo esemplificativo ma non limitativo : a) amministrazione diretta b) affidamento diretto la garanzia si intende estesa entro il limite imposto dalla normativa di settore per i contratti sotto soglia per ciascun Assicurato alle responsabilità derivanti all' Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali , esclusi i Danni Materiali ed i Danni Corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.
Perdite Patrimoniali derivanti dal Danno all'immagine dell'Ente	La garanzia di cui al presente Contratto comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'esercizio dell'Attività Forense da parte del legale regolarmente abilitato all'esercizio ed iscritto all'apposito Albo Professionale, se Dipendente della Pubblica Amministrazione .

PRECISAZIONI SULL'OPERATIVITÀ DELL' ASSICURAZIONE		
Precisazione Rischio Cyber		La presente precisazione ha il solo scopo di circoscrivere il rischio coperto dal presente Certificato , ed e' quindi in nessun modo intesa ad estendere la copertura altrimenti prevista. Il Sinistro (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici del Certificato), derivante da una Richiesta di Risarcimento conseguente a un Atto Cyber o a un Incidente Cyber , sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni del presente Certificato .

CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPLICITAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI COPERTURA		
Responsabilità dei dipendenti tecnici		per gli Assicurati Dipendenti Tecnici come definiti nel Certificato, limitatamente al caso di Colpa Grave, escluso il dolo dell'Assicurato ed unicamente per la Responsabilità Amministrativa, Responsabilità Amministrativa-Contabile ed erariale dell'Assicurato stesso, valgono anche le seguenti ulteriori garanzie: la copertura assicurativa è estesa ai Danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico, quali a titolo meramente esemplificativo: a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore; b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione; c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore); d) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; e) "Responsabile del Procedimento" di cui al D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; f) Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 50/16; L'Assicurazione è altresì operante: g) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall' Assicurato in funzione di: - "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del D.lgs. n. 81/2008; - "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni. Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della Responsabilità Civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione. La copertura assicurativa comprende anche: 1. i Danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione; 2. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso agli Assicuratori. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, ad un collegio di tre periti, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli Indennizzi. Detti periti sono nominati, uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e

Attività di Responsabile per la prevenzione della corruzione L. 190/2012 e pubblicità e trasparenza DL 33/2013	competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale; 3. le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie; Le coperture di cui sopra, si intendono sotto limitate fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del limite indicato nella Scheda di Copertura. La presente estensione non è operante: • qualora l'Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni; • se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata o amministratore; • per i Danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i Danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i Danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo; • per i Danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i Danni Materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse. • per qualsivoglia Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza relativa a Danno, Danno Erariale, Danno Corporale, Danno Materiale o in generale qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale direttamente o indirettamente conseguente a o derivante da o comunque connesso alla diffusione di germi patogeni e/o Malattie Infettive e/o epidemie e/o pandemie di qualsiasi natura. L'Assicurazione viene estesa alla attività di Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni. Tale estensione viene prestata unicamente a condizione che l'Assicurato provi di aver predisposto e completato per intero, prima della commissione del fatto da parte di un soggetto appartenente allo stesso Ente, il piano di cui al comma 5 della L. 190/2012 art. 1 e successive modifiche e la predisposizione delle procedure di selezione e formazione del personale. L'Assicurazione viene estesa alla attività di Responsabile per la pubblicità e trasparenza ai sensi del D.L.33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
Responsabilità amministrativa e contabile per danni materiali verso terzi	La presente Garanzia Accessoria s'intende operante limitatamente al caso di Colpa Grave, escluso il dolo dell'Assicurato ed unicamente per la Responsabilità Amministrativa, Contabile ed erariale dell'Assicurato stesso. L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e Contabile per Danni cagionati dall'Assicurato all' Ente o Società di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi, all' Ente o Società di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di Legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia attiva la copertura.
Responsabilità amministrativa e contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso terzi	L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di Legge vigente, una Responsabilità Amministrativa dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa. Relativamente al personale Sanitario, Veterinario o qualsiasi altro personale coinvolto in attività mediche e paramediche o comunque attinenti al settore Sanitario, l'estensione di cui sopra è limitata ad i soli danni a cose con esclusione di qualsiasi Danno direttamente od indirettamente riconducibile a lesioni personali e morte. La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di Colpa Grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato, ed è prestata entro un sotto limite di Euro 500,000.00 (cinquecentomila Euro) con una franchigia fissa di Euro 500.00 (cinquecento Euro) per Sinistro.
Estensione alla retroattività	Si prende atto che con la presente estensione non si intendono Assicurati i Danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i sulla Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e Contabile per Danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso terzi ed in conseguenza di un fatto di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di Legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso gli Enti o Società di Appartenenza indicati nella Scheda di Copertura. La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di Colpa Grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato, ed è prestata entro un sotto limite pari al 50% (cinquanta per cento) del Massimale indicato nella Scheda di Copertura. L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di Legge vigente, una Responsabilità Amministrativa dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa. L'Assicurazione è operante per le Richieste di Risarcimento e/o Circostanze pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione indicato nel modulo del Certificato o nella quietanza di

illimitata Estensione dell'assicurazione in caso di cessazione dell'attività professionale – protezione di eredi e tutori dei dipendenti – dirigenti legali Estensione piena del periodo di efficacia retroattiva in caso d'cessazione dell'attività.	pagamento, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'Evento Dannoso. Nel caso di pensionamento o morte dell'Assicurato, o di cessazione, da parte dello stesso, dell'attività presso la Pubblica Amministrazione, per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi al pensionamento o morte dell'Assicurato, o cessazione, da parte dello stesso, dell'attività presso la Pubblica Amministrazione, purché afferenti alle Cariche assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di effetto dell'efficacia dell' Assicurazione stessa incluso il periodo retroattivo. La presente estensione è valida solamente per i Dipendenti – Dirigenti Legali così come definiti nel presente Certificato a seguito del primo rinnovo dello stesso. Prevvia compilazione dell'apposito Modulo di Variazione di Rischio e conseguente preventiva approvazione dello stesso da parte degli Assicuratori, ed a parziale deroga di quanto previsto dall'Art 17 - <i>Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell'Assicurazione (Claims Made)</i>, secondo paragrafo, e limitatamente all' Assicurato che abbia cessato totalmente la propria attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione e che sia stato continuamente Assicurato dal presente Certificato, l'Assicurazione si intende prestata anche alle eventuali Richieste di Risarcimento e/o Circostanze presentate nei propri confronti nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dell'attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione afferenti alle Cariche assicurate ed a Eventi Dannosi verificatisi nel periodo di retroattività indicato nella Scheda di Copertura.
---	--

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Ad integrazione delle informazioni contenuti nel Documento Informativo Precontrattuale, si precisa che sono esclusi dall'Assicurazione i Danni: a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio; b) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da responsabilità professionale medica inclusa la responsabilità professionale dallo svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, di profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria; c) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; d) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; e) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'Assicurazione in conformità alle norme di cui al D.lgs., n. 209/2005 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; f) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da lesioni personali, morte e danneggiamento di cose; g) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da calunnia (Art. 368 C.P.), ingiuria (Art.594 C.P.) e diffamazione (Art. 595 C.P.), anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli Artt. 2059 C.C., 185 e 198 C.P.; h) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da stipula e/o mancata stipula e/o modifica di Assicurazioni e/o stipula di contratto non corrispondente alla effettiva necessità assicurativa dell'Ente di Appartenenza, nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei Premi assicurativi; i) <u>direttamente conseguenti o derivanti dall' esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex Artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2395 del C.C.</u> j) derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica; k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione: 1) le Richieste di Risarcimento e/o Circostanze, così come definite dalle definizioni di questo Certificato, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipula del presente Certificato; 2) le Richieste di Risarcimento e/o Circostanze direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da una totale o parziale azione od omissione dolosa dell'Assicurato; 3) le Richieste di Risarcimento e/o Circostanze direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da riconoscimento di emolumenti e/o indennità corrisposti, individualmente o collegialmente, all'Assicurato stesso; 4) le Richieste di Risarcimento e/o Circostanze direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da responsabilità contrattuali e non derivanti dalla Legge; 5) le Richieste di Risarcimento e/o Circostanze che derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di decorrenza del presente Certificato o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso Assicuratore, dalla data di effetto del Certificato originario prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia; 6) le Richieste di Risarcimento e/o Circostanze direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte direttamente all'Assicurato; 7) Sinistri che derivino da una Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza presentata nei confronti dell'Assicurato in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei seguenti paesi: (a titolo esemplificativo) Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria, contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti

	d'America). Si conviene inoltre che l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'Onu, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, oppure al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.
8)	Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza relativa a Danno, Danno Erariale, Danno Corporale, Danno Materiale o in generale a qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente a o derivante da o comunque connesso alla diffusione di germi patogeni e/o Malattie Infettive e/o epidemie e/o pandemie di qualsiasi natura



Ci sono limiti di copertura?

Si, ad integrazione di quanto indicato nel DIP di Base sono presenti, oltre al massimale previsto nella scheda di copertura, i seguenti limiti:

MASSIMALE DI ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun Assicurato, per Sinistro e per anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della Assicurazione, fino alla concorrenza del Massimale della Scheda di Copertura, laddove applicabile. Nel caso in cui l'Assicurato ricopra più Cariche il Massimale deve intendersi unico per tutte le Cariche ricoperte.

CORRESPONSABILITA'

Nel caso di corresponsabilità di più soggetti Assicurati appartenenti allo stesso Ente nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino ad un massimo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni di Euro) complessivamente fra tutti gli Assicurati, come indicato nella Scheda di Copertura.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	In caso di Sinistro, l'Assicurato deve inviare Denuncia di Sinistro, anche a mezzo telefax, entro 30 (trenta) giorni da quando è venuto a conoscenza di una "Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze". L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 del C.C.).
	Assistenza diretta/in convenzione: Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico degli Assicuratori e nei termini dell'Art. 1917 C.C., le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del Massimale stabilito in Certificato. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano dagli stessi designati.
	Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione del sinistro da altre imprese.
	Prescrizione: Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2952 codice civile, il diritto al pagamento si prescrive in un anno decorrente dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. unicamente in caso di dolo. L'assicurato deve informare gli Assicuratori della variazione di attività svolta, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione medesima, a mezzo compilazione, sottoscrizione ed invio agli Assicuratori dell'apposito Modulo di Variazione di Rischio.
Obblighi dell'impresa	NO



Quando e come devo pagare?

Premio	Il Premio è dovuto con periodicità annuale. I premi devono essere pagati dal Broker/Corrispondente dei Lloyd' Insurance Company S.A. al Coverholder dei Lloyd' Insurance Company S.A. attraverso cui la presente Assicurazione è stata negoziata, secondo i termini previsti negli accordi di collaborazione stipulati tra le parti. Gli unici mezzi di pagamento del Premio agli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari e contanti fino ad un massimo di Euro 750,00 (settecentocinquanta Euro) a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.
Rimborso	In caso di ripensamento esercitato dagli Assicurati, gli assicuratori rimborseranno la parte di Premio , al netto dell'imposta governativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L' Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato. Se l' Assicurato non paga il Premio relativo al primo periodo di Assicurazione , l' Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'Art.1901 del Codice Civile.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



A chi è rivolto questo prodotto?

La presente polizza è rivolta alle persone fisiche in servizio o in **Carica** presso gli **'Enti o Società di Appartenenza indicati nella Scheda di Copertura**, nel corso della durata del presente **Certificato**, e per le **Cariche** precedentemente ricoperte presso la **Pubblica Amministrazione** come definita.



Quali costi devo sostenere?

Il contratto prevede i seguenti costi:

- **costi di intermediazione pari alla percentuale dal 20% al 30%**



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	L'Assicurato ha diritto di recedere dalla presente Assicurazione mediante raccomandata a.r. da inviarsi al Broker nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Validità dell'Assicurazione come sopra definita. Gli Assicuratori provvederanno al rimborso del Premio non usufruito, al netto dell'imposta.
--	--

Disdetta della polizza	La presente Polizza è soggetta a rinnovo tacito e, pertanto, le parti devono dare disdetta alla stessa mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (PEC), spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del Certificato , in mancanza la polizza si intenderà rinnovata. Inoltre dopo ogni Sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell' Indennizzo , gli Assicuratori o l' Assicurato possono recedere dal presente Certificato con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. In caso di recesso per Sinistro , gli Assicuratori - entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso - rimborseranno la parte di Premio , al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso.
Risoluzione	Non sono presenti altri casi di risoluzione oltre a quelli previsti dalla legge.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami potranno essere presentati al Coverholder indicato nella scheda di copertura, al Broker, ex art. 10 Condizioni di assicurazione, Parte Prima Norme Comuni ovvero alla Lloyd's Insurance Company S.A. e la Compagnia sarà tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it . Arbitrato Irrituale: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'Arbitrato. Qualora vi sia disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno o sull'indennizzabilità dello stesso, è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Il luogo di svolgimento dell'Arbitrato è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm , chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure all'IVASS, che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.